


Pubblicato il 25/09/2024

N. 04357 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 08906/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8906 del 2024, proposto da Paolo Mattia, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Ionà e Valentina Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez PA, Ministero della Giustizia e Commissione interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatari *ex lege* a Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Commissione esaminatrice del concorso, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Francesca Iannazzo, Francesco Mattia Ponzio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a) della graduatoria di merito recante la sola indicazione dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento

e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia» e del relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 15.06.2024, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;

b) del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, di candidati dichiarati vincitori del concorso in questione, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

c) dell'Avviso del 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

d) del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato con avviso del 27 giugno u.s., con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

e) della graduatoria di merito comprensiva degli idonei nonché il relativo decreto di approvazione, sebbene, allo stato, non pubblicata, nelle parti di interesse;

f) ove esistente, del verbale di approvazione della graduatoria degli idonei e degli idonei alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;

g) dell'elenco dei vincitori, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui è stata omessa l'indicazione delle quote di riserva dei posti, nonché dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

h) ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024;

i) di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierno ricorrente, anche potenzialmente lesivi degli interessi dello stesso, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione (iii) la graduatoria definitiva generale dei vincitori e degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d'appello di Catanzaro, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, in cui evidentemente parte ricorrente è stato inserito con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio di ogni altro avviso e/o provvedimento, i cui estremi non sono conosciuti né conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso;

Il tutto previa adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l'ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, nonché previo sollevamento della questione di legittimità costituzionale e/o per la disapplicazione del comma 11, dell'art. 14 del d.l. n. 80/2021, conv. in l. n. 113/2021, nella parte in cui prevede che *"[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo*

di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento” poiché in contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;

e per l'accertamento

dell'interesse dell'odierno ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ);

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e della graduatoria finale di merito e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez PA e di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024, il Dott. Christian Corbi, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare sia munita di *fumus boni juris* nei limiti di cui

dappresso;

Considerato, in particolare, quanto al primo motivo di doglianza, che:

il ricorrente ha indicato la circostanza di aver svolto “*l’attività di servizio civile presso lo sportello informa giovani con ruolo amministrativo presso l’Amministrazione provinciale di Catanzaro*”, dal 13.09.15 al 13.09.16, nella parte della domanda di partecipazione al concorso relativa alle “*esperienze lavorative presso la PA come dipendente*”, omettendo però di barrare, nel relativo *format*, la casella corrispondente alle “*riserve*”.

sul punto, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione resistente, quest’ultima avrebbe dovuto far ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. e), L. 241/90, che prevede espressamente il dovere della P.A. di “*chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*”;

nelle procedure concorsuali, siffatto *modus operandi* è precluso all’Amministrazione soltanto a fronte dell’omessa allegazione, da parte del concorsista, del possesso di un determinato requisito, ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, in quanto il ricorrente ha comunque indicato il titolo di riserva in parola nella domanda di partecipazione al concorso, ma lo stesso non è stato considerato dalla Commissione perché non inserito, per mero errore materiale, nella parte del *format* dedicato alle “*riserve*”;

neppure, sul punto, sembra cogliere nel segno il principio di autoresponsabilità invocato da parte resistente, in quanto l’erronea compilazione del *format* della domanda di partecipazione da parte del concorsista dà luogo a mera irregolarità, come tale, valutabile persino a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio (Tar Lazio - Roma, Sez. IV ter, ordinanza n. 3102 del 10 luglio 2024);

Considerato, invece, con riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta incostituzionalità dell’art. 14 D.L. 80/2021, conv. in L. 113/2021 – che prevede il raddoppio del punteggio conseguito dal concorsista in relazione al voto

di laurea ove il titolo sia stato da esso conseguito 7 anni prima della pubblicazione del bando – che non appare sussistere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta come sopra, tenuto conto che la previsione normativa in esame persegue la finalità, in linea con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, comma 2, Cost., di rimuovere gli ostacoli che possano pregiudicare l'accesso dei candidati più giovani ai posti di lavoro messi a concorso, pertanto, rispondendo a un criterio di premialità dei neolaureati - peraltro basato su un principio meritocratico perchè rapportato al voto di laurea - che consente loro di concorrere con chi, avendo conseguito la laurea in un periodo più risalente, ha avuto a disposizione un maggiore lasso di tempo per acquisire ulteriori titoli *post* laurea (master, diploma di specializzazione, dottorato, ecc.), valorizzati dal bando di concorso con specifici punteggi aggiuntivi (in tal senso, anche TAR Lazio, nn. 4188/2023, 2520/2022, 1372/2022);

Ritenuto infine, quanto alla doglianza con cui il ricorrente pretende di inferire l'invalidità della graduatoria in questa sede impugnata dall'omessa pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori e del relativo punteggio:

- in primo luogo che l'omessa pubblicazione della graduatoria concorsuale, non intaccando la struttura dell'atto, ma afferendo alla fase dell'integrativa dell'efficacia, non spiega alcun effetto invalidante sulla stessa;

- in secondo luogo che la modalità di pubblicazione dell'atto conclusivo della procedura concorsuale prescelta dall'Amministrazione resistente risulta comunque conforme alla previsione normativa di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 33/2013, che impone alla P.A. di pubblicare la graduatoria finale del concorso – contenente i nominativi e i voti unicamente dei vincitori – ma non anche quello di ivi inserire gli idonei non vincitori, i cui nominativi ben possono essere resi pubblici, come avvenuto nel caso di specie, all'esito dell'eventuale scorrimento e quindi in sede di aggiornamento della graduatoria stessa;

Ritenuto:

che in conclusione la domanda cautelare debba essere accolta nei limiti suindicati,

con

conseguente obbligo, per l'Amministrazione resistente, di riconoscere al candidato la riserva di cui al menzionato titolo e, all'esito, di aggiornare la graduatoria di merito;

che l'accoglimento parziale della domanda cautelare consenta al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase cautelare;

Ritenuto altresì necessario, in accoglimento della puntuale istanza di parte, disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, *ex art. 41, comma 4, c.p.a.*, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un

avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto infine di fissare, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sull'istanza cautelare come in epigrafe proposta, così provvede:

- accoglie parzialmente l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase cautelare;
- autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei termini e nelle forme di cui in motivazione;
- fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario

Christian Corbi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Christian Corbi

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO